



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Zanin, nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 32/2023 promosso da:

Tiziana SANNINO, nata a Galliate (NO) il 09/09/1972 c.f. SNNTZN72P49D872Z residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15 e **Luca RICCI**, nato a Novara il 28/04/1966 c.f. RCCLCU66D28F952G residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Rodini del Foro di Novara (C.F. RDNLGU63P21F952G), presso il cui studio in Novara sono elettivamente domiciliati, giusta procura;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 27/4/2023 da Tiziana Sannino e Luca Ricci per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed assegnato alla scrivente in data odierna;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

premesso che i ricorrenti hanno espressamente qualificato il piano quale procedura familiare;

rilevato che ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*;

considerato che il secondo comma dell'art. 66 c.c.i.i. precisa che *“ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”*;

considerato che le parti hanno prodotto estratto dell'atto di matrimonio tra gli stessi contratto, certificato di famiglia e certificato di residenza;

ritenuto, dunque, che la presente procedura possa qualificarsi quale procedura familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.c.i.i.;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67 e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;



rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale testualmente di disporre “*a titolo di misure protettive*”:

- a) che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, comprendendo espressamente nel provvedimento la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti a codesto Tribunale e rubricata RGE 142/2021, atteso che la prosecuzione dell'azione esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- b) che il datore di Lavoro del signor Luca Ricci, Conceria Gaiera venga liberato dall'onere di trattenere la somma di un quinto dell'emolumento stipendiale del lavoratore posto che lo stipendio è necessario all'adempimento del piano e la trattenuta pregiudicherebbe la fattibilità della procedura ai sensi dell'art. 70 punto n. 4, anche a titolo di misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- c) dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;

considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. “*il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile*”;

ritenuto, dunque, che la sospensione degli interessi convenzionali o legali, nei limiti della norma richiamata, costituisca effetto automatico della proposizione della domanda e non debba, invece, essere disposta dal Giudice quale misura protettiva;

considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. “*con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*”;

considerato che il piano del consumatore proposto si basa sulla messa a disposizione dei creditori di un importo mensile pari a un quinto dello stipendio di Luca Ricci e Tiziana Sannino;

considerato che la messa a disposizione di detto importo postula il mantenimento della proprietà del bene immobile ove risiede il nucleo familiare, dovendo, altrimenti, entrambi i debitori sostenere



altresì la spesa per la locazione di nuovo immobile (spesa che renderebbe infattibile il piano proposto);

ritenuto, dunque, che possa essere disposta la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n. 142/2021, avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare;

ritenuto che, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, debba essere altresì disposta la sospensione della procedura di esecuzione presso terzi avente ad oggetto il quinto dello stipendio di Luca Ricci, nonché il più generale divieto di intraprendere ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

ritenuto che, al contrario, la misura atipica richiesta sub. b) (avente ad oggetto la richiesta di *“liberare il datore di lavoro dall'onere di trattenere la somma di un quinto dell'emolumento stipendiale”*) non possa, allo stato, ritenersi necessaria per conservare l'integrità del patrimonio e non pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuto, infatti, che a tal fine sia sufficiente la mera sospensione dell'eventuale assegnazione o distribuzione delle somme in sede esecutiva, ben potendo le somme essere accantonate per effetto del pignoramento a tutela dei creditori e solo in seguito, in caso di positivo giudizio di omologazione, liberate, al fine di consentire l'esecuzione del piano del consumatore;

considerato che la vendita telematica asincrona avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare nella procedura 142/2021 è fissata per la mattinata odierna;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (nonché a tutelare eventuali offerenti nella predetta vendita competitiva), sia necessario porre a carico della Cancelleria delle Procedure Concorsuali la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, affinché quest'ultima acquisisca il provvedimento alla procedura Es. 142/2021, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Tiziana SANNINO, nata a Galliate (NO) il 09/09/1972 c.f. SNNTZN72P49D872Z residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15 e Luca RICCI, nato a Novara il 28/04/1966 c.f. RCCLCU66D28F952G residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE



i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di Luca RICCI e Tiziana SANNINO, ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al presente Tribunale al n. 142/2021;
- il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

RIGETTA

l'istanza di concessione di ulteriori misure protettive;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- **l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari al fine di acquisire il presente provvedimento nella procedura esecutiva n. 142/2021.**

Novara, 03/05/2023

Il Giudice Delegato,

dott. Veronica Zanin



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Sezione Fallimentare

RICORSO

PER L'AMMISSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROCEDURA FAMILIARE

ex art.li 66 e ss. CCI

Nell'interesse dei signori Tiziana Sannino, nata a Galliate (NO) il 09/09/1972 c.f. SNNTZN72P49D872Z residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15 e Luca Ricci, nato a Novara il 28/04/1966 c.f. RCCLCU66D28F952G residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Rodini del Foro di Novara (C.F. RDNLGU63P21F952G), come da mandato alle liti in calce al presente atto (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: PEC avluigirodini@pec.ordineavvocatinovara.it, fax 0321331844, mail ordinaria comunica@studiorodini.it), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso In Novara Baluardo Massimo D'Azeglio n. 3/A,

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 66 e seguenti, decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e, segnatamente:

A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. C) e lett. E) della citata legge trovandosi "in stato di crisi o insolvenza";

B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, lett. e del D.Lgs. n. 14/2019, "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

2. i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali maggiori diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs. 14/2019;

3. Gli stessi non hanno utilizzato/beneficiario, nei precedenti cinque anni, né mai, del beneficio dell'esdebitazione per due volte e non hanno determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

4. i ricorrenti hanno inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC istituito presso la Provincia di Novara;



5. all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso la Provincia di Novara ha nominato il Dott. Giorgio Prone, per il signor Luca Ricci, in qualità di Gestore della Crisi che ha poi rinunciato all'incarico, successivamente il predetto gestore è stato sostituito dalla Dott.ssa Gulmini in data 10.03.2023 la quale ha accettato l'incarico in data 10.03.2023; per la signora Tiziana Sannino è stata nominata quale Gestore la Dott.ssa Gulmini in data 15.11.2022 con accettazione della stessa in data 15.11.2022;

6. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 68 D. Lgs. 14/2019 e s.m.i.;

7. La Dott.ssa Gulmini ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente (allegato DOC. 01 relazione OCC);

Tutto ciò essenzialmente premesso i signori Tiziana Sannino e Luca Ricci, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura familiare di **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** a norma degli articoli 66 E SS. DEL d. Lgs. 14/2019 e s.m.i., secondo la proposta e piano di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi,

LA SITUAZIONE DEI RICORRENTI

Il signor Luca Ricci nato a Novara il 28/04/1966 c.f. RCCLCU66D28F952G residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15 e la signora Tiziana Sannino nata a Galliate (NO) il 09/09/1972 c.f. SNNTZN72P49D872Z residente in Romentino (NO) alla Via Guzzafame n. 15 risultano aver contratto matrimonio il 15/03/2014 a Romentino (NO), Atto N. 2 parte I - anno 2014 - Comune di ROMENTINO (NO) in regime di separazione dei beni (DOC. 02 Estratto di matrimonio) e convivono unitamente ai figli Matteo Ricci e Simone Ricci nati a Novara rispettivamente il 27/04/2014 e il 29/11/2005 , ad oggi quindi ancora minorenni e frequentanti la scuola dell'obbligo (DOC. 03 Stato di famiglia con indicazione di residenza).

Il signor Luca Ricci è dipendente con contratto a tempo indeterminato in qualità di operaio presso Conceria Gaiera Giovanni Spa (DOC. 04 Buste paga Ricci 2023 e CU ultimi tre anni), corrente in Robecchetto con Induno (MI) alla via Giosuè Carducci 19-21/23, e percepisce uno stipendio netto di euro 1.900,00 (al lordo del pignoramento presso terzi ad oggi in essere RGE 658/2021 Tribunale di Novara) con reddito lordo anno 2022 pari ad euro 31.074,88; la signora Tiziana Sannino ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a far data dal 31/03/2023, prima il contratto di lavoro risultava a tempo determinato, in qualità operaia addetta al controllo qualità con la ditta GNG SEWING ITALY SRL, corrente in Romentino (NO)



Via Macallè n. 8 (**DOC. 05 Contratto di lavoro Sannino a tempo indeterminato - buste paga 2023 – CU ultimi tre anni**), e percepisce uno stipendio mensile netto di euro 1.200,00 circa con reddito lordo 2022 pari ad euro 12.991,52. I signori Luca Ricci e Tiziana Sannino percepiscono la tredicesima mensilità.

Per completare il quadro della situazione personale degli istanti, si producono certificati del Casellario Giudiziale Penale e dei Carichi pendenti penali (**DOC. 06 certificati casellario e carichi pendenti**), da cui si evince l'assenza di qualunque annotazione in capo ai soggetti.

ESCURSUS SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

I signori Luca Ricci e Tiziana Sannino hanno intrapreso la loro relazione ben prima della sottoscrizione di un contratto di mutuo del 2007, ad oggi azionato da Siena Npl 2018 Srl in qualità di cessionario di Banca Mps titolare originaria del mutuo predetto stipulato in data 16/03/2007.

Infatti già nell'anno 2005, in pendenza di convivenza, è nato il loro primo figlio Simone. Dopo la nascita predetta i genitori hanno ritenuto di sottoscrivere un mutuo fondiario al fine di acquistare la prima casa idonea al nucleo familiare. Il contratto di Mutuo Fondiario è stato sottoscritto con Banca Monte Dei Paschi di Siena a tasso fisso del 5,688% (TAN) (**DOC. 07 contratto di mutuo**) e oltre all'importo della rata i coniugi hanno dovuto versare la somma relativa alla polizza assicurativa a garanzia dell'immobile con beneficiaria la Banca.

La rata del mutuo ammontava, alla sottoscrizione, ad euro 666,59 mensili.

Oltre a quanto precede, la coppia ha sottoscritto, in pari data al Mutuo Fondiario, un contratto di finanziamento al fine di ristrutturare parzialmente l'immobile acquistato e procedere all'acquisto almeno in parte dei mobili, sempre per il tramite di MPS Banca e con l'ausilio di finanziaria Consumit.

Il finanziamento è stato richiesto per l'importo di euro 18.500,00 di capitale, oltre interessi, da rimborsare con n. 120 rate di pari importo e di euro 309,00 (**DOC. 08 contratto Consumit**).

Il Mutuo Fondiario è stato erogato al 100% del valore dell'immobile e in atto vi è il riferimento ad una polizza mutui a garanzia della quota del 20% del finanziamento erogato (quota di superamento del limite finanziabile ex art. 38 TUB), ma tale polizza non è mai stata consegnata ai mutuatari.

Quindi dall'anno 2007 i coniugi avevano a carico il pagamento della rata del mutuo e del finanziamento ed in allora lavoravano entrambi. Successivamente vi sono state le perdite di lavoro del signor Ricci ed in epoca successiva la riduzione temporale del lavoro della signora Sannino, sino al di lei licenziamento da parte della Testa Spa nell'anno 2020. In questo quadro non vi è da dimenticare la nascita del secondo figlio della coppia nell'anno 2014 che ha comportato un ulteriore carico a livello di spese di famiglia, si allegano estratti contributivi (**DOC. 09 estratto contributivo Ricci – DOC. 10 estratto contributivo Sannino**).



Il signor Ricci è rimasto senza occupazione lavorativa per diverso tempo a far data dal dicembre 2008 e il nucleo familiare ha iniziato ad avere i primi problemi rispetto al pagamento di mutuo e finanziamento. Il signor Ricci ha ricominciato a lavorare regolarmente nell'anno 2010 e i coniugi, stanti le difficoltà rispetto al pagamento delle obbligazioni assunte, hanno poi richiesto nell'anno 2013 di estendere il periodo di durata del mutuo considerando anche le rate non pagate dal 31/05/2009 al 30/04/2010, mutuo la cui durata è stata portata al 2038 con aumento della rata mensile ad oltre 700 euro (**DOC. 11 Richiesta rinegoziazione mutuo**). I coniugi hanno interrotto i pagamenti di mutuo e finanziamento nell'anno 2015, con la nascita del secondo figlio (2014) e l'instabilità lavorativa pregressa (i debiti si erano oramai accumulati) del signor Ricci il nucleo non è più riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte. La signora Sannino ha contratto un finanziamento con cessione del quinto nell'anno 2018 per far fronte a spese familiari necessarie, finanziamento estinto con il trattamento di fine rapporto maturato dall'anno 2007 sino alla cessazione del rapporto con Testa Spa nel corso dell'anno 2020 (**DOC. 12 Pitagora finanziamento Sannino**).

La stabilità economica del nucleo è intervenuta unicamente nell'anno 2022 quando la signora Sannino ha reperito nuova attività lavorativa a tempo determinato che solo al 31 marzo del 2023 è divenuta a tempo indeterminato. Prima di oggi i coniugi non sono più riusciti a far fronte alle obbligazioni assunte in merito a mutuo fondiario e finanziamento Consumit.

Il nucleo familiare non ha onorato ad oggi il debito relativo alle spese condominiali che ad oggi ammonta ad euro 2.457,24.

Vi sono anche dei debiti personali dei coniugi, oltre a quelli in solido precedentemente elencati, tali debiti risultano essere per Luca Ricci con Agenzia Entrate Riscossione e Regione Piemonte e per Tiziana Sannino con Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Romentino (**DOC. 13 Elenco creditori Ricci**) (**DOC. 14 Elenco creditori Sannino**):

Nello specifico,

Passivo Sannino

numero	Creditori <u>SANNINO</u>	Importo in euro	note
1	SIENA NPL 2018 SRL	137.356,35	CREDITORE IPOTECARIO PRIMO GRADO
2	TANARO SRL	24.063,15	CHIROGRAFO
3	ADER	1.227,42	PRIVILEGIO 2758-2752-2749 CC E CHIROGRAFO
4	COMUNE DI ROMENTINO	1.124,25	PRIVILEGIO 2752 CC
5	CONDOMINIO VIA GUZZAFAME	2.457,24	CHIROFRAFO



	ROMENTINO		
	TOTALE	166.228,81	

Passivo Ricci

numero	Creditori RICCI	Importo in euro	note
1	SIENA NPL 2018 SRL	137.356,35	CREDITORE IPOTECARIO PRIMO GRADO E CHIROGRAFO
2	TANARO SRL	24.063,15	CHIROGRAFO
3	ADER	1.203,72	PRIVILEGIO 2758-2752-2749 CC E CHIROGRAFO
4	REGIONE PIEMONTE	1.378,14	PRIVILEGIO 2752 CC
5	CONDOMINIO VIA GUZZAFAME ROMENTINO	2.457,24	CHIROGRAFO
	TOTALE	166.458,60	

In merito alle posizioni creditorie di cui alle tabelle che precedono si esplicitano le seguenti precisazioni:

Sienna Npl 2018 Srl vanta un credito nei confronti dei ricorrenti in solido tra loro, per tale motivo la massa passiva dei coniugi sarà rispettivamente del 50% del totale del debito, la stessa considerazione ha a valere per gli altri creditori che vantano il credito nei confronti dei ricorrenti in solido e quindi Tanaro Srl, e Condominio Via Guzzafame n. 15 Romentino.

MASSA PASSIVA TIZIANA SANNINO

numero	Creditori SANNINO	Importo	note
1	SIENA NPL 2018 SRL (50% del totale)	64.101,63	CREDITORE IPOTECARIO PRIMO GRADO E
		4.576,55	CHIROGRAFO
2	TANARO SRL (50% del totale)	12.031,58	CHIROGRAFO
3	ADER	1.015,22	PRIVILEGIO 2758-2752-2749 CC E
		211,50	CHIROGRAFO
4	COMUNE DI ROMENTINO	1.124,25	PRIVILEGIO 2752 CC
5	CONDOMINIO VIA GUZZAFAME ROMENTINO (50% del totale)	1.128,62	CHIROGRAFO
	TOTALE	84.189,35	PRIVILEGIO EURO 66.241,10



			CHIROGRAFO EURO 17.948,25
***	DOPO DEGRADAZIONE PRIVILEGIO IPOTECARIO A FRONTE DI IPOTESI REALIZZO VENDITA BENE IN ESECUZIONE		PRIVILEGIO (26.083,23 + 1.015,22+1.124,25) 28.222,70 CHIROGRAFO 55.966,65

*****visionare successivo paragrafo creditore ipotecario**

MASSA PASSIVA LUCA RICCI

numero	Creditori RICCI	Importo	note
1	SIENA NPL 2018 SRL (50% del totale)	64.101,63	CREDITORE IPOTECARIO PRIMO GRADO
		4.576,55	CHIROGRAFO
2	TANARO SRL (50% del totale)	12.031,58	CHIROGRAFO
3	ADER	580,63	PRIVILEGIO 2758-2752-2749 CC E
		623,09	CHIROGRAFO
4	REGIONE PIEMONTE	1.378,14	PRIVILEGIO 2752 CC
5	CONDOMINIO VIA GUZZAFAME ROMENTINO (50% del totale)	1.128,62	CHIROFRAFO
	TOTALE	84.419,24	PRIVILEGIO EURO 66.060,40 CHIROGRAFO EURO 18.359,84
***	DOPO DEGRADAZIONE PRIVILEGIO IPOTECARIO A FRONTE DI IPOTESI REALIZZO VENDITA BENE IN ESECUZIONE		PRIVILEGIO (26.083,23 + 580,63+1.378,14) 28.042,00 CHIROGRAFO 56.377,24

*****visionare successivo paragrafo creditore ipotecario**

BENI DI PROPRIETÀ DEGLI ISTANTI.

La signora Tiziana Sannino è comproprietaria pro quota al 50% dell'immobile sito in Romentino Via Guzzafame n. 15 ad oggi in esecuzione a seguito di procedimento RGE 142/2021, unitamente al marito, e possiede altresì postepay evolution n. 5333171079687089 con saldo al 24/04/2023 di euro 774,00 come da elenco beni e estratti conto degli ultimi cinque anni allegati (**DOC 15 Sannino elenco Beni – DOC 16 Sannino estratti conto ultimi 5 anni**).

Il signor Luca Ricci è comproprietario dell'immobile meglio sopra identificato per la quota di ½ unitamente alla moglie, ha un'automobile immatricolata nel 2006 di valore ad oggi pari a zero, è altresì proprietario di conto corrente acceso presso BPM n. 02200/000000009037 con saldo al 31/03/2023 di euro 1.674,90, come



da allegati (**DOC 17 Ricci elenco beni – DOC 18 Ricci estratti conto ultimi 5 anni – DOC 19 Ricci libretto auto e visura su codice fiscale**). I coniugi sono altresì proprietari di beni mobili acquistati nel 2007 di valore irrisorio.

ASSENZA DI COLPA GRAVE E FRODE IN CAPO AGLI ISTANTI

I signori Sannino e Ricci hanno contratto le obbligazioni di cui al contratto di mutuo fondiario e finanziamento Consumit, anno 2007, ed hanno pagato le rate dei medesimi sino all'anno 2015. Le prime inadempienze rispetto alle obbligazioni assunte sono state coincidenti con la perdita del lavoro del signor Luca Ricci, come si evince dall'estratto contributivo in atti, alle quali è seguita la rinegoziazione del mutuo ipotecario, e l'assoluta impossibilità di pagare le predette obbligazioni è stata progressiva a partire dal 2015 anno di nascita del secondo figlio Matteo. Il sovraindebitamento del nucleo è discendente dalla carenza di liquidità utile al pagamento degli impegni finanziari e delle spese di sostentamento che sono cresciuti nel tempo. Quanto detto a fronte dell'alternanza della disponibilità finanziaria dovuta ad incertezza lavorativa dei ricorrenti.

Non si ravvisano a carico dei ricorrenti colpa grave o atti in frode ai creditori, si allegano dichiarazioni dei ricorrenti in merito agli atti dispositivi e si allegano altresì visure ipotecarie in sintetico (**DOC. 20 Ricci dichiarazione atti in frode**) (**DOC. 21 Sannino dichiarazione atti in frode**)(**DOC 22 Ricci ipocatastale sintetico e catastale**) (**DOC 23 Sannino ipocatastale sintetico e catastale**).

SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare dei ricorrenti consta di 4 persone di cui due minorenni, il nucleo predetto per il proprio sostentamento sostiene spese mensili (anche annuali calcolate con frazionamento in dodici mesi) pari ad euro 2.380,00 come da prospetto allegato (**DOC 24 Spese sostentamento nucleo e media spesa mensile per tipologia famiglia 2021 report Istat**) alle quali la signora Sannino partecipa al 37% e il signor Ricci al 63% circa. Il nucleo familiare secondo la rilevazione Istat allegata ben potrebbe arrivare alla spesa mensile di euro 3 631.63. Nel caso di vendita forzata dell'immobile coniugale, con asta al 03/05/2023 il nucleo dovrà sostenere le spese di trasloco a breve termine e quelle di locazione a lungo termini per un importo stimato per stessa zona e tipologia di immobile di euro 600,00 mensili oltre spese condominiali che già il nucleo paga per l'immobile familiare.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE



Gli istanti intendono proporre ai creditori un piano familiare di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 70 CCII, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

MASSA ATTIVA SIGNOR LUCA RICCI:

- fonte 1): quota stipendio del signor Luca Ricci pari al quinto della retribuzione mensile e quindi ad euro 380,00 per tredici mensilità e per 10 anni pari ad euro **49.400,00**;

MASSA ATTIVA SIGNORA TIZIANA SANNINO:

- fonte 2): quota stipendio Tiziana Sannino per la quota di un quinto pari ad euro 240,00, per tredici mensilità e per 10 anni pari ad euro **31.200,00**;

TOTALE ATTIVO PROCEDURA FAMILIARE: 80.600,00

- A garanzia del fattibilità del piano è a disposizione il trattamento di fine rapporto del signor Luca Ricci per l'importo di euro 3.820,61 detenuto dal Datore di Lavoro, come si evince dall'ultima certificazione unica in allegato al presente ricorso, è altresì a disposizione in garanzia il trattamento di fine rapporto della signora Tiziana Sannino ad oggi pari ad euro 1.278,05, come da buste paga allegate al presente ricorso, rimarrà a garanzia il TFR di spettanza della signora Sannino che maturerà durante la presente procedura;

La somma complessiva messa a disposizione dei creditori è pari ad euro 80.600,00 con ulteriore garanzia per euro;

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per gli esponenti che avrebbero un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori. Le spese per il sostentamento del nucleo familiare ammontano complessivamente ad euro

CREDITORI PRIVILEGIATI

CREDITORE IPOTECARIO COMPOSIZIONE DEL CREDITO.

Il creditore ipotecario ha radicato la procedura esecutiva **RGE 142/2021 avanti al Tribunale di Novara**, Dott.ssa Veronica Zanin, con **asta fissata al 03/05/2023 telematica**. Siena NPL 2018 Srl vanta il credito qui sotto meglio specificato:

Privilegio totale 128.203,24

Capitale mutuo: 120.203,24 euro;



Spese di procedura esecutiva immobiliare stimate in base al valore della causa: 8.000,00 euro (Notaio delegato, Ctu, Custode, ecc.);

Chirografo

Spese precetto: 591,00 euro (**DOC 25 Precetto Siena NPL**);

Spese legali esecuzione immobiliari (valori medi DM 55/2014 – D. LGS. 147/2022): 3.523,77 euro;

Spese di lite fase di opposizione all'esecuzione: 5.038,34 euro (**DOC 26 Precisazione spese opposizione pignoramento**).

Totale: 9.153,11.

Siena Npl 2018 Srl, considerato il valore dell'immobile, come da perizia versata nel procedimento esecutivo e perizia di parte (**DOC. 27 Perizie Immobile Via Guzzafame Romentino**), di circa euro 60.000,00 verrebbe nella presente procedura soddisfatto per l'importo di euro **44.166,46** così determinato:

Valore base prima asta euro 50.000,00 dedotto il valore del 20% quale base secondo tentativo di asta con risultato euro 40.000,00, a tale importo andranno aggiunti gli interessi per un tasso del 2% fisso da pagarsi con rate mensili di pari importo di euro 368,05, piano di ammortamento alla francese, per n. 10 anni, come da piano di ammortamento che ivi si allega (DOC 28 Piano di ammortamento creditore ipotecario**);**

L'importo offerto a Siena NPL 2018 Srl è superiore all'ipotesi di realizzo della vendita del bene all'interno della procedura esecutiva e il restante credito ipotecario (capitale mutuo euro 120.203,24 – euro 44.166,46 pagamento debitori superiore all'ipotesi di vendita forzata) di euro 83.236,78 andrebbe degradato al chirografo andando ad aggiungersi poi la somma di euro 9.153,11 così per un totale chirografo per Siena Npl 2008 Srl di euro 92.389,89.

Le spese di procedura esecutiva (Delegato, Ctu, custode, ecc.), da porsi in privilegio per euro 8.000,00 verranno pagate dopo le spese da porre in prededuzione.

SPESE IN PREDEDUZIONE

Le spese da porre in prededuzione risultano essere le seguenti:

Compenso OCC per l'intera procedura come compenso unico pari ad euro 6.989,75 oltre oneri di legge per un lordo stimato di euro 10.199,00 (**DOC 29 Calcolo compenso unico OCC**);

Spese compenso Avv. Rodini per come concordato con i ricorrenti e conforme ai minimi del D.M. 55/2017 d. Lgs. 147/2022 Tabella Accertamento del Passivo per euro 5.641,00 oltre accessori di legge e quindi per un lordo di euro 8.231,00 (**DOC 30 Prenotula avv Rodini**);



Le spese in prededuzione verranno pagate con le rate del piano dalla **n. 1 alla n. 73**, versate da entrambi i ricorrenti comprensiva della di rata del piano di ammortamento predetta.

CREDITORI PRIVILEGIATI

I creditori privilegiati verranno soddisfatti mediante il pagamento delle rate da 74 a 104 per un complessivo importo di euro 7.558,50 e quindi per una percentuale di soddisfazione del 62%.

CREDITORI CHIROGRAFARI

I creditori chirografari verranno soddisfatti mediante il pagamento delle rate da **105 a 120** per un complessivo importo di euro 6.298,75 e quindi per una percentuale di soddisfazione del 6%.

LE RATE DI CUI SOPRA SI INTENDONO AL NETTO DELLA PARTE SPETTANTE AL CREDITORE IPOTECARIO CHE VERRÀ PAGATO CON N. 120 RATE DI PARI IMPORTO COME DA PIANO DI AMMORTAMENTO DI CUI SOPRA E ALLEGATO AL PRESENTE RICORSO.

PROPOSTA E PIANO FAMILIARE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, i signori Tiziana Sannino e Luca Ricci intendono proporre ai creditori un "Piano di ristrutturazione del debito del consumatore familiare" a norma degli articoli 70 e segg. CCII che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

CREDITORI PER I CUI I CONIUGI SONO DEBITORI SOLIDALI

Siena Npl 2018 Srl, creditore ipotecario, somma destinata da piano di ammortamento euro **44.166,46**, somma destinata per privilegio spese di procedura esecutiva (Delegato, Ctu, Custode, ecc.) percentuale del **62% su euro 8.000,00 stimate e così per euro 4.960,00 (pagate da Sannino al 38,70 % e da Ricci al 61,30%;** somma degradata al chirografo oltre a somma chirografo nativa per euro 92.389,89 onorato al 6% e così per euro 5.543,39;

Tanaro Spv Srl, creditore chirografario, somma destinata nel piano pari a 6% di euro 24.063,15 e così per euro 1.443,79;

Condominio Via Guzzafame Romentino, creditore chirografario, somma destinata nel piano pari al 6% di euro 2.457,24 e quindi euro 147,43;

CREDITORI PERSONALI

Tiziana Sannino



ADER, credito per euro 1.015,22 in privilegio soddisfazione al 62% per euro 629,43; credito di euro 211,50 in chirografo soddisfatto al 6% per euro 12,69;

COMUNE DI ROMENTINO, credito di euro 1.124,25 in privilegio soddisfatto al 62% e quindi per l'importo di euro 697,04;

Luca Ricci

ADER, credito per euro 580,63 in privilegio soddisfazione al 62% per euro 360,00; credito di euro 623,09 in chirografo soddisfatto al 6% per euro 37,39;

REGIONE PIEMONTE, credito di euro 1.378,14 in privilegio soddisfatto al 62% e quindi per l'importo di euro 854,45;

(DOC 31 Precisazioni dei creditori).

MERITO CREDITIZIO

Dalla relazione del gestore emerge come il creditore Banca Monte Dei Paschi di Siena, oggi la cessionaria Siena Npl 2018 Srl, abbia violato il merito creditizio, o quantomeno abbia concorso colpevolmente al sovraindebitamento del nucleo posta la sottoscrizione del mutuo per un importo oltre il finanziabile e la contestuale sottoscrizione di finanziamento tramite finanziaria dello stesso gruppo. L'importo finanziato ai debitori è stato eccessivo, così come le rate da sostenere, e quindi l'adempimento da parte dei ricorrenti era presumibilmente a tempo determinato. Alla famiglia a quel tempo residuava poco una somma di poco superiore rispetto al limite di povertà. In concreto la famiglia alla prima difficoltà lavorativa del signor Ricci, nonostante la percezione della disoccupazione da parte dello stesso, ha incontrato le prime grosse difficoltà in punto adempimento obbligazioni assunte. Da quel momento è iniziato il sovraindebitamento del nucleo divenuto nel tempo perdurante stante l'accumulo di rate non pagate e aumento dei costi di vita anche per la nascita del secondo figlio. **(DOC. 32 Analisi merito creditizio)**

Ai sensi dell'art. 69 N. 2 CCII, *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il piano presentato risulta essere sostenibile posto che entrambi i coniugi hanno un impiego a tempo indeterminato e raggiungeranno l'età pensionabile solo e soltanto dopo il termine del piano di ristrutturazione familiare. Il piano è garantito parzialmente dal TFR del signor Ricci e dal Tfr della signora Sannino destinato ad incrementarsi durante il rapporto lavorativo. Vi è altresì l'Immobile con valore



commerciale di euro 60.000 e nel caso di perdita del lavoro si dovrà tener conto della percezione dell'indennità Naspi utile al sostentamento del nucleo e al pagamento del piano.

IPOTESI LIQUIDATORIA

Dall'esame del presente ricorso la convenienza del piano proposto rispetto all'ipotesi liquidatoria pare evidente. In sede di liquidazione il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto solo in parte dalla vendita dell'immobile, la somma sarebbe comprensiva anche delle spese di procedura che nel piano diversamente verrebbero pagate.

Oltre a quanto precede, la quota di stipendio dei coniugi a disposizione della procedura di liquidazione controllata verrebbe versata per soli quattro anni, e per una somma irrisoria, posto il canone di locazione che il nucleo dovrebbe sostenere lasciando la casa familiare, canone che per la zona in cui risiede la famiglia, considerate almeno due stanze da letto, ammonta ad euro 650/700. Nel caso di liquidazione i creditori verrebbero quindi soddisfatti per importi nettamente inferiore rispetto a quanto previsto nel presente piano.

I Signori Tiziana Sannino e Luca Ricci, *ut supra*, assistiti, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Novara, Giudice designando, affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere i signori Luca Ricci e Tiziana Sannino alla procedura di piano di ristrutturazione del debito del consumatore familiare, e, conseguentemente, emettere decreto disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

A titolo di misure protettive:

Voglia disporre inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, comprendendo espressamente nel provvedimento la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti a codesto Tribunale e rubricata RGE 142/2021, Dott.ssa veronica Zanin, atteso che la prosecuzione dell'azione esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo, infatti, se l'immobile dovesse essere venduto forzatamente i ricorrenti non avrebbero la disponibilità economica per onorare il piano e il creditore ipotecario ricaverebbe una somma inferiore rispetto a quella proposta mediante il piano,

Voglia altresì il Giudicante ordinare che il datore di Lavoro del signor Luca Ricci, Conceria Gaiera venga liberato dall'onere di trattenere la somma di un quinto dell'emolumento stipendiale del lavoratore posto che lo stipendio è necessario all'adempimento del piano e la trattenuta pregiudicherebbe la fattibilità della



procedura ai sensi dell'art. 70 punto n. 4, anche a titolo di misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Voglia infine dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

DOC. 01 relazione OCC;

DOC. 02 Riassunto di matrimonio;

DOC. 03 Stato di famiglia con indicazione di residenza;

DOC. 04 Buste paga Ricci 2023 e CU ultimi tre anni;

DOC. 05 Contratto di lavoro Sannino a tempo indeterminato - buste paga 2023 – CU ultimi tre anni;

DOC. 06 certificati casellario e carichi pendenti;

DOC. 07 contratto di mutuo;

DOC. 08 contratto Consumit;

DOC. 09 estratto contributivo Ricci;

DOC. 10 estratto contributivo Sannino;

DOC. 11 Richiesta rinegoziazione mutuo;

DOC. 12 Pitagora finanziamento Sannino;

DOC. 13 Elenco creditori Ricci;

DOC. 14 Elenco creditori Sannino;

DOC. 15 Sannino elenco Beni;

DOC. 16 Sannino estratti conto ultimi 5 anni;

DOC. 17 Ricci elenco beni;

DOC. 18 Ricci estratti conto ultimi 5 anni;

DOC. 19 Ricci libretto auto e visura su codice fiscale;

DOC. 20 Ricci dichiarazione atti in frode;

DOC. 21 Sannino dichiarazione atti in frode;



DOC. 22 Ricci ipocatastale sintetico e catastale;

DOC. 23 Sannino ipocatastale sintetico e catastale;

DOC. 24 Spese sostentamento nucleo e media spesa mensile per tipologia famiglia 2021 report Istat;

DOC. 25 Precetto Siena NPL;

DOC. 26 Precisazione spese opposizione pignoramento;

DOC. 27 Perizie Immobile Via Guzzafame Romentino;

DOC 28 Piano di ammortamento creditore ipotecario;

DOC 29 Calcolo compenso unico OCC;

DOC 30 Prenotula avv Rodini;

DOC 31 Precisazioni dei creditori;

DOC. 32 Analisi merito creditizio.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di legge, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di **€ 98,00**.

Si segnala che, a causa del limite di 30 MB di memoria per il deposito in via telematica degli atti giudiziari, il presente ricorso ed i relativi documenti come sopra indicati vengono depositati separatamente tramite più depositi

Con salvezza di ogni diritto.

Novara, lì 27/04/2023

Con Osservanza

Avv. Luigi Rodini

